

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. Nuovo testo C. 3209-bis Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	26
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	33

SEDE REFERENTE:

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. C. 3291-bis Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	29
ALLEGATO 2 (<i>Subemendamenti, emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	35
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	32
AVVERTENZA	32

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 11.30.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

Nuovo testo C. 3209-bis Governo.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi VITALI (PdL), *relatore*, rileva come il testo in esame, che si compone di 50 articoli, detti numerose disposizioni volte a semplificare vari aspetti dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese, e delega al Governo l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia segnala, in particolare, gli articoli 8-ter (Semplificazione della cessione di azienda), 19 (disposizioni in materia di recupero e di riscossione delle spese di giustizia), 19-bis (Criteri di determinazione delle spese nelle cause davanti al giudice di pace), 20-quinquies (Modifiche al de-

creto legislativo n. 196 del 2003, recante codice in materia di protezione dei dati personali).

L'articolo 8-ter del provvedimento incide sull'articolo 2556 del codice civile.

La predetta disposizione prevede, al primo comma, che per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto.

Il secondo comma prevede attualmente che i contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.

L'articolo 8-ter, modificando l'articolo 2556, secondo comma, del codice civile, dispone invece che: « I contratti di cui al primo comma, sottoscritti con firma digitale nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ovvero redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni, a cura dell'intermediario abilitato al deposito degli atti nel registro delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ovvero a cura del notaio rogante o autenticante.

Ricorda quindi che il richiamato comma 2-*quater* dell'articolo della legge n. 340 del 2000 abilita alla trasmissione telematica o su supporto informatico dei bilanci ed altri documenti gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società.

Osserva come la disposizione in esame, nel contrapporre i contratti di cessione di azienda « sottoscritti con firma digitale », rispetto a quelli « redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata »,

deroghi – creando ingiustificate disparità di trattamento – al principio di autenticità dei titoli ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale sancito dall'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione in materia di registro delle imprese). Tale principio pervade, del resto, l'intero sistema delle iscrizioni nel registro delle imprese, come si desume da numerose disposizioni del codice civile e che e che, com'è ben noto, vige per ogni altra forma di pubblicità legale (ad esempio, per la trascrizione sui Registri immobiliari). Non si vede pertanto per quale ragione i contratti di cessione di azienda, che presentano tra l'altro rilevanti elementi di complessità ai fini civilistici, debbano ricevere un trattamento diverso rispetto ad altri atti, quali ad esempio quelli costitutivi e modificativi di società, soggetti alla medesima pubblicità.

Si consideri, d'altra parte, che tra i componenti dell'azienda possono essere ricompresi determinati beni, quali immobili, marchi e brevetti, beni mobili registrati, ecc., per la cui circolazione altre disposizioni di legge fatte salve dall'articolo 2556, comma 1, ultima parte, c.c., sanciscono espressamente il principio di autenticità. Ciò evidentemente per assicurare una specifica competenza tecnico-giuridica e l'affidabilità dei pubblici ufficiali autenticanti, soggetti a gravi sanzioni disciplinari, che giungono fino alla destituzione (articoli 137 e 138 della legge n. 89 del 1913). Un rigore del tutto sconosciuto per i professionisti sforniti di tale qualità « pubblicistica » e soggetti solo a norme deontologiche, di ben diversa portata correttiva. Proprio in funzione dei controlli ed accertamenti effettuati dal notaio in veste di Pubblico ufficiale, il controllo da parte del Conservatore del registro delle imprese è limitato al solo profilo formale. Per quanto sopra, se si elimina l'intervento del notaio, viene meno qualunque controllo di legalità, con le intuibili conseguenze negative, proprio in un periodo in cui si reclamano a gran voce trasparenza e legalità.

Per evitare i predetti inconvenienti, il comma 2 dell'articolo 2556, comma 2, del codice civile, andrebbe invece modificato come segue: «I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata, sottoscritta con firme autografe o digitali autenticate, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante».

Trovrebbe in tal modo applicazione l'articolo 25, commi 1 e 2 del codice dell'amministrazione digitale, a norma del quale l'autentica della firma digitale ha luogo previo accertamento da parte del pubblico ufficiale autenticante, oltre che dell'identità personale del sottoscrittore e della validità del certificato elettronico utilizzato, anche «del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico». Si coniugano così, conformemente ai principi generali, digitalizzazione e controllo di legalità.

L'articolo 19 del provvedimento in esame, modificando il codice di procedura penale e il decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002: esclude il vincolo di solidarietà tra i condannati per le spese del procedimento d'impugnazione, per le spese per la pubblicazione di sentenze penali sui giornali, nonché per gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura civile; attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza per la conversione delle pene pecuniarie; adegua le norme sulla reviviscenza del credito per spese e pene pecuniarie al mutato assetto della procedura di riscossione. Il medesimo articolo novella anche l'articolo 1, comma 367, della legge finanziaria 2008 prevedendo che il titolare dell'ufficio competente deleghi uno o più dipendenti della società stipulante (attualmente Equitalia-giustizia) alla sottoscrizione dei relativi ruoli.

L'articolo 19-bis del provvedimento in esame incide invece sui criteri di determinazione delle spese nelle cause davanti al giudice di pace. In particolare, aggiunge un secondo comma all'articolo 91 del

codice di procedura civile, secondo il quale, fatta salva l'applicazione dell'articolo 96, nelle cause in cui il giudice di pace è competente ai sensi dell'articolo 7, primo comma, ove relative a rapporti scaturenti da contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, la condanna alle spese non può superare il valore della condanna principale.

Tale disposizione suscita forti perplessità poiché la disparità di trattamento che verrebbe a crearsi per la determinazione delle spese relative al contenzioso avente ad oggetto i rapporti contrattuali seriali non appare sorretta da ragioni apprezzabili; l'obiettivo della riduzione del carico giudiziario in relazione alle cause di modico valore, di per sé meritevole, appare infatti perseguito con uno strumento improprio, che realizzerebbe un bilanciamento di interessi del tutto sfavorevole agli utenti ed ai consumatori, ovvero a quei «contraenti deboli» che il legislatore, anche comunitario, negli ultimi anni ha dimostrato di voler tutelare con la massima intensità; la disposizione, inoltre, non sembra compatibile con il rispetto dei minimi tariffari inderogabili. Proporrà, pertanto, che la disposizione venga soppressa.

L'articolo 20-*quinquies* del provvedimento in esame, infine, nel sostituire il comma 1-bis dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, all'articolo 34, prevede che, per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, ovvero ai loro parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 11.45.

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. C. 3291-bis Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che l'Assemblea nella seduta anti-meridiana odierna ha deliberato lo stralcio degli articoli relativi alla sospensione del procedimento con messa alla prova dal disegno di legge C. 3291 del Governo. L'esame pertanto proseguirà sulle restanti parti del disegno di legge, che assume il seguente titolo: « Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno » con il numero C. 3291-bis. Si tratta in particolare degli articoli 1, 2 e 10. Ricorda altresì che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi a tali articoli (vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni dell'11 maggio 2010). Avverte che sono stati presentati subemendamenti (vedi allegato 2) agli emendamenti presentati ieri dal Governo e che la Commissione procederà all'esame delle proposte emendative presentate agli articoli 1, 2 e 10.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ricorda che nella seduta di ieri è emersa la possibilità di trasferire l'esame del provvedimento in sede legislativa. Pertanto ritiene opportuno, piuttosto che esaminare gli emendamenti presentati, verificare se siano state superate tutte le questioni che fino a ieri non rendevano ancora concretamente praticabile la via dell'esame in

sede legislativa. A tale proposito, rileva come alcuni dei subemendamenti presentati all'emendamento del Governo 1.500 possano essere accolti come, ad esempio, quelli relativi alla nozione di domicilio ovvero ai requisiti che questo deve avere per poter applicare la misura della detenzione domiciliare. Altri invece richiederebbero ulteriori miglioramenti attraverso apposite riformulazioni, mentre altri ancora non possono trovare alcun tipo di accoglimento, come ad esempio quello presentato dall'onorevole Ferranti sul comparto civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, non perché non siano condivisibili nel merito quanto, piuttosto, per ragioni tecniche relative alla copertura finanziaria. Ritiene che non debba essere accolto neanche il subemendamento che esclude l'applicazione del beneficio a coloro che siano stati condannati per violenza sessuale non aggravata, in quanto tale divieto è già previsto dall'emendamento del Governo. Sulla questione dell'eventuale limite temporale da porre alla disciplina in esame, dichiara di condividere il subemendamento presentato dall'onorevole Contento che, oltre a ricollegarsi alla piena attuazione del Piano carceri, pone un termine temporale ben preciso. Esprime forte perplessità sul subemendamento presentato dall'onorevole Ferranti sullo stesso tema, in quanto si ricollega alla riforma delle misure alternative alla detenzione, che non ha alcuna connessione con le ragioni di urgenza che rendono necessaria l'approvazione della nuova misura della detenzione domiciliare. Osserva inoltre che quest'ultimo emendamento non prevede alcun termine certo di applicazione della nuova disciplina. Invita pertanto la Commissione ed i gruppi parlamentari a verificare se possa sussistere la possibilità di trovare delle soluzioni alle ultime questioni rimaste che consentano il trasferimento in sede legislativa dell'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, invita i rappresentanti dei gruppi ad esprimersi sulla possibilità di trasferire l'esame del provvedimento alla sede legislativa, avver-

tendo che qualora emergesse nella seduta odierna tale possibilità, ella scriverà al Presidente della Camera per rappresentare le ragioni per le quali la Commissione giustizia non potrà concludere l'esame del provvedimento in sede referente entro questa settimana, per poi consentire all'Assemblea di avviare l'esame del medesimo a partire da lunedì 17 maggio prossimo, così come previsto dal calendario dell'Assemblea a condizione che la Commissione ne abbia già concluso l'esame del provvedimento stesso.

Enrico COSTA (Pdl) condividendo l'intervento del rappresentante del Governo, rileva che il testo dell'emendamento 1.500 del Governo accoglie molte delle questioni emerse nel corso dell'esame in sede referente ed in particolare dalle numerose audizioni svolte. Considerato che questo emendamento potrà poi essere ulteriormente migliorato attraverso l'approvazione di alcuni subemendamenti di maggioranza ed opposizione, ritiene che vi siano le condizioni per pervenire ad un testo condivisibile da tutti i gruppi. Per tali ragioni esprime a nome del suo gruppo la disponibilità a che il testo emendato possa essere esaminato in sede legislativa.

Donatella FERRANTI (PD) pur considerando l'emendamento 1.500 del Governo un importante passo in avanti rispetto alla formulazione originaria dell'articolo 1 ritiene che vi siano ancora delle questioni importanti da affrontare prima di trasferire l'esame del provvedimento alla sede legislativa. A tale proposito assicura un atteggiamento concretamente costruttivo da parte del suo gruppo al fine di trovare delle soluzioni condivise che consentano il trasferimento in sede legislativa.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che la richiesta del rappresentante del Governo, ribadita dalla presidenza della Commissione, circa la possibilità di un trasferimento in sede legislativa sia del tutto

prematura in quanto non vi è ancora un testo sul quale ragionare. Per tale motivo dichiara che al momento il suo gruppo è contrario al trasferimento in sede legislativa, come invece auspicato dal Governo.

Carolina LUSSANA (LNP), esprime apprezzamento per le modifiche apportate al testo dal Governo, che tengono conto anche di quanto rilevato dal gruppo della Lega Nord, soprattutto in relazione all'eliminazione di ogni automatismo nell'applicazione della detenzione presso il domicilio per le pene detentive brevi ed alla migliore definizione della nozione di domicilio, ai fini dell'applicazione della misura medesima. Rimangono tuttavia talune questioni aperte che, in sintesi, riguardano: la temporaneità della misura, che deve essere efficace finché il problema carcerario venga affrontato adeguatamente tramite la costruzione di nuove carceri, salvo stabilire quale sia il termine finale più opportuno; la previsione di ulteriori limitazioni all'applicazione della misura in presenza di condanne per specifici reati quali, ad esempio, il furto aggravato. Ove, come sembra, sussista anche da parte del Governo la disponibilità a discutere e a definire un testo condiviso in merito alle predette questioni, il gruppo della Lega Nord vedrebbe con favore l'ipotesi di un trasferimento dell'esame in sede legislativa.

Il Sottosegretario Giacomo CALIENDO ribadisce la propria disponibilità a discutere anche delle questioni sollevate dall'onorevole Lussana.

Luigi VITALI (Pdl) fa presente di essersi astenuto nella votazione, tenutasi oggi in Assemblea, sulla richiesta di stralcio della parte del disegno di legge relativa alla sospensione del procedimento con messa alla prova. Pur non volendo intervenire con toni polemici o ostruzionistici ed, anzi, preannunciando che il proprio

voto sarà comunque conforme a quello del gruppo al quale appartiene, tuttavia, ritiene che lo stralcio depotenzi enormemente l'efficacia delle misure che il Governo intende introdurre. La sospensione del procedimento con messa alla prova, in particolare, avrebbe consentito di ridurre l'ingresso in carcere di nuovi detenuti, facilitando in tal modo l'attuazione del piano carceri. Inoltre, sottolinea come la sottoposizione della detenzione domiciliare per pene detentive brevi ad un numero eccessivo di vincoli appesantisca il carico di lavoro dei magistrati e renda la misura stessa inefficace. Ritiene che, unitamente al piano carceri, sarebbe necessario ricorrere nuovamente allo strumento dell'indulto, ricordando di avere votato a favore dello stesso nella precedente legislatura, ma riconosce che attualmente non sussistono le condizioni politiche per un simile intervento. Sottolinea con rammarico, peraltro, come nella precedente legislatura si sia persa, in seguito all'indulto, l'opportunità di costruire immediatamente nuove carceri. Si dichiara, inoltre, contrario all'apposizione di un termine finale di efficacia per la misura della detenzione domiciliare per pene detentive brevi, anche per evitare poi il riprodursi del tipico rituale delle continue proroghe di quel termine.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, sottolinea come lo stralcio non implichi affatto l'abbandono dell'esame delle disposizioni relative alla sospensione del procedimento con messa alla prova. I provvedimenti C. 3291-*ter* e C. 3009 continueranno infatti ad essere posti all'ordine del giorno della Commissione.

Donatella FERRANTI (PD), nel replicare all'onorevole Vitali, evidenzia come la sospensione del procedimento con messa alla prova abbia in realtà poca a che fare con il problema del sovraffollamento delle carceri, avendo in realtà un effetto di deflazione sui processi. Il gruppo del Partito democratico, in ogni caso, conferma e ribadisce il proprio interesse anche per i relativi provvedimenti, sui quali ha già

presentato degli emendamenti, auspicando che l'esame degli stessi possa essere adeguatamente approfondito. Condivide, invece, le osservazioni dell'onorevole Vitali in merito all'opportunità di non appesantire con vincoli eccessivi la misura della detenzione domiciliare per pene detentive brevi.

Roberto RAO (UdC) dichiara la disponibilità da parte del suo gruppo a concedere l'assenso per il trasferimento in sede legislativa del provvedimento, qualora l'emendamento 1.500 del Governo sia ulteriormente migliorato attraverso l'approvazione di subemendamenti, tra i quali richiama anche quelli presentati dal suo gruppo.

Antonio DI PIETRO (IdV) ribadisce la contrarietà del gruppo di Italia dei valori al trasferimento in sede legislativa. Sottolinea infatti come non vi sia alcun testo che possa essere esaminato al fine di valutare l'opportunità del predetto trasferimento di sede.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, osserva come dagli interventi svolti emerge la possibilità della condivisione in ordine al trasferimento in sede legislativa dell'esame del provvedimento da parte di tutti i gruppi, salvo il gruppo di Italia dei valori. In sostanza, l'assenso per il trasferimento potrebbe essere dato non tanto dall'unanimità dei gruppi, quanto piuttosto dal *quorum* di deputati componenti la Commissione previsto dal comma 6, dell'articolo 92 del Regolamento. Alla luce di quanto emerso nel corso della seduta, scriverà al Presidente della Camera per indicare le ragioni per le quali la Commissione giustizia non concluderà l'esame in sede referente in tempi utili affinché l'Assemblea possa iniziare l'esame dello stesso a partire da lunedì prossimo. Rinvia pertanto il seguito dell'esame alla seduta di martedì 18 maggio prossimo, avver-

tendo che in quella sede si procederà all'esame degli emendamenti e subemendamenti presentati.

La seduta termina alle 12.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.20 alle 13.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

DL 63/2010: Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero.
C. 3443 Governo.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
(Nuovo testo C. 3209-*bis* Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato il testo del disegno di legge in oggetto,

rilevato che:

a) l'articolo 8-*ter* del provvedimento in esame, modificando il secondo comma dell'articolo 2665 del codice civile, pur essendo apprezzabile in quanto introduce la possibilità di utilizzare la forma digitale, deroga, in materia di cessione di azienda, al principio di autenticità dei titoli ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale sancito dall'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) il predetto principio pervade l'intero sistema delle iscrizioni nel registro delle imprese, come si desume da numerose disposizioni del codice civile e vige per ogni altra forma di pubblicità legale, non sussistendo apprezzabili ragioni per le quali i contratti di cessione di azienda, che presentano tra l'altro rilevanti elementi di complessità ai fini civilistici, debbano ricevere un trattamento diverso rispetto ad altri atti, quali ad esempio quelli costitutivi e modificativi di società, soggetti alla medesima pubblicità;

c) tra i componenti dell'azienda possono essere ricompresi determinati beni, quali immobili, marchi e brevetti, beni mobili registrati, per la cui circolazione altre disposizioni di legge fatte salve dall'articolo 2556, comma 1, del codice civile,

sanciscono espressamente il principio di autenticità; ciò evidentemente per assicurare una specifica competenza tecnico-giuridica e l'affidabilità dei pubblici ufficiali autenticanti, soggetti a gravi sanzioni disciplinari, che giungono fino alla destituzione (un rigore del tutto sconosciuto ai professionisti sforniti di tale qualità « pubblicistica » e soggetti solo a norme deontologiche);

d) proprio in funzione dei controlli ed accertamenti effettuati dal notaio in veste di pubblico ufficiale, il controllo da parte del Conservatore del registro delle imprese è limitato al solo profilo formale; pertanto, eliminando l'intervento del notaio, verrebbe meno qualunque controllo di legalità, con le intuibili conseguenze negative;

e) per evitare i predetti inconvenienti, il comma 2 dell'articolo 2556 del codice civile, dovrebbe essere modificato come segue: « I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata, sottoscritta con firme autografe o digitali autenticate, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante »;

f) troverebbe in tal modo applicazione l'articolo 25, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale, a norma del quale l'autentica della firma digitale ha luogo previo accertamento da parte del pubblico ufficiale autenticante, oltre che

dell'identità personale del sottoscrittore e della validità del certificato elettronico utilizzato, anche « del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico »;

g) l'articolo 19-*bis* del provvedimento in esame suscita forti perplessità poiché la disparità di trattamento che verrebbe a crearsi per la determinazione delle spese relative al contenzioso avente ad oggetto i rapporti contrattuali seriali non appare sorretta da ragioni apprezzabili; l'obiettivo della riduzione del carico giudiziario in relazione alle cause di modico valore, di per sé meritevole, appare infatti perseguito con uno strumento improprio, che realizzerebbe un bilanciamento di interessi del

tutto sfavorevole agli utenti ed ai consumatori, ovvero a quei « contraenti deboli » che il legislatore, anche comunitario, negli ultimi anni ha dimostrato di voler tutelare con la massima intensità; la disposizione, inoltre, non sembra compatibile con il rispetto dei minimi tariffari inderogabili;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia modificato l'articolo 8-*ter*, come indicato nella lettera *e*) della premessa;

2) sia soppresso l'articolo 19-*bis*.

ALLEGATO 2

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova. (C. 3291 Governo).

SUBEMENDAMENTI, EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

Al comma 1, alle parole: La pena *premettere le seguenti:* In attesa della entrata in vigore della legge di riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione anche al fine di valorizzare le condotte di riparazione del danno derivante dal reato,.

0. 1. 500. 50. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Orlando, Tidei.

Al comma 1, alle parole: la pena *premettere le seguenti:* fino alla completa attuazione del « primo pilastro » del piano straordinario penitenziario e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.

0. 1. 500. 22. Contento.

Al comma 1, sostituire le parole: dodici mesi *con le seguenti:* sei mesi.

0. 1. 500. 1. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 1, sopprimere le parole: o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza. ».

0. 1. 500. 2. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 1, sostituire le parole: o altro luogo pubblico o privato di cura, assi-

stenza e accoglienza *con le seguenti:* dove sia residente.

0. 1. 500. 20. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 1, sostituire le parole o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza con le seguenti: a condizione che abbia scontato almeno due terzi della pena detentiva.

0. 1. 500. 4. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 1, sostituire le parole: o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza *con le seguenti:* a condizione che abbia scontato almeno la metà della pena detentiva.

0. 1. 500. 3. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 1, sostituire le parole: o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza *con le seguenti:* previa valutazione della pericolosità sociale e dell'idoneità dell'abitazione da parte dell'autorità giudiziaria.

0. 1. 500. 5. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 1, sostituire le parole: o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza *con le seguenti:*, previa valutazione della pericolosità sociale da parte dell'autorità giudiziaria.

0. 1. 500. 6. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La detenzione ai sensi del comma 1 non può essere concessa a coloro che non hanno residenza o luogo di dimora.

0. 1. 500. 7. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni *con le seguenti:* dall'articolo 407 del codice di procedura penale.

0. 1. 500. 8. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 2 lettera a), dopo le parole e successive modificazioni inserire le seguenti parole: nonché per il delitto di maltrattamenti in famiglia di cui all'articolo 572 del codice penale.

0. 1. 500. 9. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole e successive modificazioni inserire le seguenti parole: per i delitti di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, furto, anche aggravato, furto in abitazione e furto con strappo di cui agli articoli 572, 609-bis, 624, 624-bis e 625 del codice penale, nonché per i delitti di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui agli articoli 73, 74 e 80 del testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

0. 1. 500. 13. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole e successive modificazioni inserire le seguenti parole: nonché per i delitti di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, furto, anche aggravato, furto in abitazione e furto con strappo di cui agli articoli 572, 609-bis, 624, 624-bis e 625 del codice penale.

0. 1. 500. 12. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole e successive modificazioni inserire le seguenti parole: nonché per il delitto furto, anche aggravato, furto in abitazione e furto con strappo di cui agli articoli 624, 624-bis e 625 del codice penale.

0. 1. 500. 11. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole e successive modificazioni inserire le seguenti parole: nonché per il delitto di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis del codice penale.

0. 1. 500. 10. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente lettera: b-bis) ai soggetti condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale.

0. 1. 500. 14. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 2, lettera b) dopo la parola ai inserire le seguenti parole soggetti che, con il titolo in espiazione, sono stati dichiarati.

0. 1. 500. 17. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Orlando, Tidei.

Al comma 2, alla lettera c), dopo le parole: salvo che; aggiungere le seguenti: ricorra l'ipotesi di cui al comma 4 del medesimo articolo o che.

0. 1. 500. 31. Bernardini.

Al comma 2, alla lettera c), dopo le parole: salvo che; aggiungere le seguenti: ricorra l'ipotesi di cui al comma 5 del medesimo articolo o che.

0. 1. 500. 32. Bernardini.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

0. 1. 500. 33. Bernardini.

Al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: d) quando sussista uno specifico pericolo di commissione di reati contro la persona o con violenza alla persona o di criminalità organizzata da parte del condannato.

0. 1. 500. 35. Bernardini.

Al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: d) quando sussistano concreti elementi di una eccezionale pericolosità sociale del condannato.

0. 1. 500. 34. Bernardini.

Al comma 2, lettera d) aggiungere in fine: ovvero quando non sussista l'idoneità e l'effettività del domicilio.

0. 1. 500. 25. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 2, lettera d) aggiungere in fine: ovvero quando non sussista l'idoneità del domicilio.

0. 1. 500. 21. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

d-bis) ai clandestini di cui non è certo il domicilio;

d-ter) ai recidivi;

d-quater) a coloro i quali non abbiano scontato almeno i 2/3 della pena.

0. 1. 500. 26. Laffranco, Bianconi.

Al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: d-bis) quando sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa.

0. 1. 500. 27. Contento.

Al comma 3, dopo le parole del codice di procedura penale le parole da e salvo a disposizione sono soppresse.

0. 1. 500. 18. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Orlando, Tidei.

Al comma 3, dopo le parole del codice di procedura penale le parole da e salvo a disposizione sono soppresse.

0. 1. 500. 70. Contento.

Al comma 3, le parole: e salvo che ricorrono i casi previsti nel comma 9, lettera a), sono sostituite dalle seguenti: e salvo che la condanna riguardi i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354.

0. 1. 500. 36. Bernardini.

Al comma 3, sostituire le parole dodici mesi con le seguenti: sei mesi.

0. 1. 500. 15. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Ai commi 3 e 4, dopo la parola domicilio aggiungere le seguenti anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

0. 1. 500. 19. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Orlando, Tidei.

Al comma 4, le parole da: In tal caso a n. 309 *sono sostituite dalle seguenti:* In tal caso, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette al magistrato di sorveglianza il verbale di accertamento della idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, la documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

0. 1. 500. 37. Bernardini.

Al comma 4, dopo le parole istituto penitenziario aggiungere le seguenti: anche a seguito di richiesta del detenuto o del suo difensore.

0. 1. 500. 24. Vietti, Rao, Ria.

Al comma 4, dopo le parole magistrato di sorveglianza aggiungere le seguenti: almeno tre mesi prima della data di decorrenza degli ultimi dodici mesi di pena.

0. 1. 500. 23. Vietti, Rao, Ria.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente al comma 8 sopprimere l'ultimo periodo e dopo il comma 8 aggiungere il seguente: 8-bis.

8-bis. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 27 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, ma il termine di cui al comma 2 della predetta disposizione è ridotto a cinque giorni.

0. 1. 500. 80. Contento.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna può disporre provvisoriamente che la pena detentiva non superiore a dodici mesi venga eseguita presso il domicilio, prima che la misura venga definitivamente disposta dal magistrato di sorveglianza ai sensi del comma 5.

0. 1. 500. 38. Bernardini.

Al comma 8, le parole: e 10; sono sostituite dalle seguenti dalle seguenti: e 9-bis.

0. 1. 500. 39. Bernardini.

Al comma 8 sostituire la parola dieci con le seguenti: nove bis.

0. 1. 500. 20. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Orlando, Tidei.

Al comma 8, le parole: e 58-quater, ad eccezione dei comma 7-bis, sono soppresse.

0. 1. 500. 40. Bernardini.

Al comma 8 è aggiunto il seguente comma 8-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, il Governo, su proposta dei Ministri dell'interno e della difesa è autorizzato, in deroga alla normativa vigente, ad avviare un apposito piano straordinario di assunzioni di nuove unità appartenenti al comparto sicurezza, e, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della

presente legge, lo presenta al Parlamento specificandone i tempi di attuazione e le modalità di finanziamento.

0. 1. 500. 16. Ferranti, Schirru, Samperi, Amici.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

« ART. 8-*bis*. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano fino alla attuazione del programma degli interventi in materia di infrastrutture carcerarie previsto dall'articolo 44-*bis* del decreto-legge 207/2008, convertito dalla legge 14/2009, e successive modificazioni, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2012. ».

0. 1. 500. 30. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:
8-*bis*. La disposizioni di cui al presente articolo hanno carattere sperimentale e una validità di 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle presente legge.

0. 1. 500. 90. Di Pietro, Messina, Palomba.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — (*Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a dodici mesi*). — 1. La pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato « domicilio ».

2. La detenzione presso il domicilio non è applicabile:

a) ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

b) ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-*ter* della medesima legge;

d) quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti.

3. Nei casi previsti nel comma 1 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a dodici mesi, il pubblico ministero, salvo che debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5 dell'articolo 656 del codice di procedura penale e salvo che ricorrano i casi previsti nel comma 9, lettera *a)*, della medesima disposizione, sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza affinché disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio. La richiesta è corredata da un verbale di accertamento della idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto a un programma di recupero o intenda sottoporsi ad esso, dalla documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

4. Se il condannato è già detenuto, salvo che ricorra il caso previsto nel comma 9, lettera *b)*, dell'articolo 656 del codice di procedura penale, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita nei luoghi di cui al comma 1. A tal fine, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione. La relazione è corredata da un verbale di accertamento della idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intenda sottoporsi ad esso, dalla documentazione

di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

5. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 27 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, ma il termine di cui al comma 2 della predetta disposizione è ridotto a cinque giorni.

6. Copia del provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio è trasmessa senza ritardo al pubblico ministero nonché all'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna per gli interventi di sostegno e controllo. L'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna segnala ogni evento rilevante sull'esecuzione della pena e trasmette relazione trimestrale e conclusiva.

7. Nel caso di condannato tossicodipendente o alcolodipendente sottoposto ad un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, la pena di cui al comma 1 può essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. In ogni caso, il magistrato di sorveglianza può imporre le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcolodipendente inizi immediatamente o prosegua il programma terapeutico.

8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 47-ter, commi 4, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 10, 51-bis, 58 e 58-quater, ad eccezione del comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché le relative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nei casi previsti dagli articoli 47-ter, commi 4 e 4-bis, 51-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, tuttavia, il provvedimento è adottato dal magistrato di sorveglianza. ».

1. 500. Il Governo.

L'articolo 2-bis è sostituito dal seguente:
1, all'articolo 61 del codice penale, al n. 6

sono aggiunte le seguenti parole: ovvero durante il periodo in cui era sottoposto ad una misura alternativa alla detenzione in carcere.

0. 2. 0500. 1. Contento.

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis.

(Circostanza aggravante).

1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-ter), è aggiunto il seguente:« 11-quater) l'aver commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere ».

2. 500. Il Governo.

Al comma 1, lettera b) dopo le parole polizia penitenziaria sono inserite le seguenti parole e dell'organico del personale del comparto civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.,

0. 2. 0501. 1. Ferranti, Schirru, Samperi, Amici.

Dopo l'articolo 2-bis, è inserito il seguente:

« ART. 1.

*(Modifiche alla legge
23 dicembre 2009, n. 191).*

1. All'articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 2009, n.191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « di cui al comma 213 » inserire le seguenti: « nonché le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 212 »;

b) alla fine del comma, aggiungere le seguenti parole: « , ivi compreso l'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare

la situazione emergenziale in atto. A tal fine, per assicurare la piena operatività dei servizi di polizia penitenziaria, con decreto del Ministro della Giustizia da adottare entro il 30 giugno 2010 possono essere introdotte disposizioni per abbreviare i corsi di formazione iniziale degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria ».

2. 0501. Il Governo.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

« ART. 10. – 1. Per le esigenze connesse ai maggiori controlli a carico delle Forze di polizia derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, il Ministero dell'interno e il Ministero della Difesa sono autorizzati ad effettuare assunzioni, in deroga alla normativa vigente, entro un limite di spesa pari ad euro 36 milioni per l'anno 2010 e ad euro 108 milioni a decorrere dall'anno 2011. Tali risorse sono destinate al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate. Nell'ambito della predetta autorizzazione è prevista l'assunzione di 1.500 unità nella Polizia di Stato e di 1.500 unità nell'Arma dei carabinieri, con decorrenza 1° settembre 2010.

2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, per l'anno 2010 è istituito nel bilancio del Ministero dell'interno, missione 7 "ordine pubblico e sicurezza", un fondo di parte corrente per le esigenze dell'amministrazione della pubblica sicurezza, con una dotazione di euro 10 milioni, da ripartire con decreto del Ministro dell'interno nell'ambito dei programmi previsti per il centro di responsabilità pubblica sicurezza, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alle Commissioni parlamentari ed alla Corte dei Conti.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 46 milioni per l'anno 2010 e ad euro 108

milioni a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

2. 040. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente articolo:

« ART. 2-bis. – 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Giustizia, sentiti i Ministri dell'interno e della funzione pubblica, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di Polizia penitenziaria e del personale del comparto civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria anche in relazione all'entità numerica della popolazione carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati.

2. A tal fine il Governo presenta al Parlamento entro i successivi novanta giorni un apposito piano straordinario di assunzioni di nuove unità specificandone i tempi di attuazione e le modalità di finanziamento ».

2. 030. Ferranti, Schirru, Samperi, Amici.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente articolo:

« ART. 8-bis. – 1. Al comma 8-*quies*, della legge n. 26 del 2010, *dopo le parole* il Corpo della Polizia penitenziaria, *sono inserite le seguenti* il personale del comparto civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ».

2. 060. Schirru, Ferranti, Samperi, Amici.